

N. 813-1039-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO)**

(RELATORE GIRARDIN)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, SOBRERO, CAPRA, MORINI, MAR-
CHETTI, ZAMBERLETTI, SANTUZ, GALLI, BODRATO,
RUSSO FERDINANDO**

Presentata il 28 settembre 1972

Legge cornice e disposizioni transitorie
in materia di cave e torbiere

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRARDIN, FONTANA, OLIVI, MORINI, ZANINI, PICCINELLI

Presentata il 26 ottobre 1972

Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave
e delle torbiere

Presentata alla Presidenza l'11 novembre 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente testo legislativo intende dare pratica attuazione all'articolo 117 della Costituzione che assegna la competenza primaria alla legislazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere nel quadro di principi fondamentali fissati con legge dello Stato. Si tratta dunque d'una proposta di legge-quadro, la cui urgenza è resa più acuta dalla situazione in cui vengono a trovarsi molte regioni d'Italia, dove l'apertura e la coltivazione di cave, in special modo nelle zone collinari, hanno causato e causano ogni giorno gravi deturpazioni dell'ambiente naturale e del paesaggio, ripetutamente denunciate da enti locali, da associazioni culturali e da organi di stampa, trovando amplissima rispondenza nell'opinione pubblica.

Nel corso della V legislatura questa azione di denuncia trovò un'adeguata eco nel Parlamento, tanto che la XII Commissione industria, in sede legislativa, pervenne a formulare ed approvare in materia un organico provvedimento di legge che, modificato poi dal Senato, era ancora in discussione presso la Commissione industria quando la fine anticipata della legislatura ne interruppe definitivamente l'iter (Atti C. 776 e 2570, S. 1582, C. 776-2570-B).

Il presente testo unificato ha alla sua origine le proposte di legge Fracanzani ed altri n. 843 e Girardin ed altri n. 1039, ed è il complesso risultato di lunghi lavori di un Comitato ristretto (nominato dalla Commissione industria il 6 febbraio 1973) e di un approfondito esame della stessa Commissione in sede referente compiutosi l'8 agosto 1974. Inoltre prima di arrivare al dibattito conclusivo in Commissione, il relatore, insieme con i membri del Comitato ristretto, ha più volte consultato, attraverso riunioni e richieste di pareri scritti, le Regioni a statuto ordinario e le associazioni interessate, acquisendo in tal modo elementi preziosi per le soluzioni che poi la XII Commissione ha, nel pieno esercizio delle sue prerogative, autonomamente adottato.

Il punto che ha maggiormente impegnato il confronto delle diverse parti politiche in seno alla Commissione è stato quello relativo

all'introduzione dell'istituto della concessione, sostenuto dall'opposizione di sinistra, in alternativa a quello dell'autorizzazione, sostenuto dalla maggioranza. Il Comitato ristretto, pur avendo messo a punto un testo unificato pressoché completo, ha voluto riservare alla deliberazione della Commissione plenaria tale scelta politica, che costituisce l'impostazione di fondo dell'intero provvedimento.

Nel primo articolo del testo unificato si stabilisce dunque il principio che la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono subordinate ad autorizzazione da parte dei competenti organi regionali. È questa una scelta comunque innovativa e sufficientemente garante d'una corretta gestione da parte delle Regioni nei confronti delle ormai superate, inadeguate disposizioni vigenti, risalenti al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Del resto il principio dell'autorizzazione, sempre all'articolo 1, è strettamente connesso ai poteri della regione in materia di pianificazione territoriale.

L'articolo 2 detta i principi ai quali le Regioni devono attenersi per la loro attività legislativa in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, prevedendo una serie di consultazioni, soprattutto con le amministrazioni degli enti locali, e precise norme per il rilascio, la durata, la revoca dell'autorizzazione, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrologiche. Si prevede altresì che le leggi regionali disciplinino la sistemazione del suolo al termine della coltivazione e dettino norme in materia di contratti di locazione con un riferimento particolare alla tutela del locatario nei confronti di eventuali pretese esose del proprietario nei suoi confronti.

L'articolo 3 prevede le modalità attraverso le quali la regione può dare la concessione della cava o della torbiera allorché l'esercente non ne intraprenda la coltivazione o non dia ad essa sufficiente sviluppo.

L'articolo 4 prescrive ammende a carico di chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave e torbiere, senza che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, mentre

l'articolo 5 detta norme transitorie immediatamente attuabili da parte delle Regioni, in attesa che le stesse provvedano ad esercitare le loro potestà legislative in base all'articolo 2. Tali norme transitorie si sono rese necessarie

per non creare un vuoto legislativo fra il momento dell'entrata in vigore della nuova legge e l'emanazione delle leggi regionali.

GIRARDIN, *Relatore.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 813

ART. 1.

Le cave e le torbiere fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione nel cui territorio esse sono situate, salvo quelle di proprietà dei comuni che restano nel loro patrimonio indisponibile.

ART. 2.

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 117 della Costituzione, deve ispirarsi ai principi di cui ai seguenti commi:

La ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere sono subordinate, rispettivamente, al permesso di ricerca e alla concessione di coltivazione, da rilasciarsi dai competenti organi della Regione, sentiti la soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del genio civile, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio, i quali debbono esprimere il loro parere entro cinquanta giorni dalla richiesta.

La legge regionale stabilisce le norme in materia di rilascio e di revoca della concessione, di oneri a carico del concessionario, nonché di condizioni dell'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; prevede termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori; stabilisce i provvedimenti da adottare nei casi di mancato o insufficiente sfruttamento; prevede la sistemazione del suolo al termine della coltivazione; detta disposizioni transitorie per le attività in atto e prevede sanzioni amministrative e pecuniarie per i casi di trasgressione alle

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere.

ART. 1.

La ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono subordinate ad autorizzazione da parte dei competenti organi regionali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Le regioni predispongono in materia, in relazione ai loro poteri pianificatori dell'assetto del territorio, piani pluriennali nel cui ambito sono rilasciate le autorizzazioni.

ART. 2.

L'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 117 della Costituzione, deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) l'autorizzazione viene rilasciata dai competenti organi regionali, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il distretto minerario, la soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del genio civile, il corpo forestale dello Stato, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio, che debbono esprimere il loro parere entro 60 giorni dalla richiesta, intendendosi che la mancata espressione di tali pareri nel termine di cui sopra equivale a consenso;

b) le leggi regionali stabiliscono norme per il rilascio, la durata e la revoca dell'autorizzazione nonché per le condizioni per l'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; stabiliscono l'ammontare della tassa annua di autorizza-

norme legislative e regolamentari, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5.

Nel rilascio del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è data la precedenza al proprietario del suolo.

ART. 3.

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 2, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono soggette a permesso di ricerca o concessione di coltivazione da rilasciarsi dal presidente della giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicate nel secondo comma del precedente articolo 2, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura nonché l'ispettorato regionale delle foreste, i quali debbono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Per le attività in atto l'esercente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al presidente della giunta regionale per ottenere la relativa concessione o permesso.

In entrambi i casi il presidente della giunta regionale si pronuncia entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda.

La concessione può essere subordinata all'impegno di effettuare i lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione, alla prestazione di adeguate garanzie, e al rispetto, da parte dell'esercente, dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione già sia stata sottoposta. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera, o non dia ad essa sufficiente sviluppo, oppure contravvenga alle norme relative alla coltivazione, il presidente della giunta regionale può stabilire un termine non inferiore a novanta giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le autorità di cui al precedente articolo 2.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il presidente della giunta regionale può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili, e intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi

zione proporzionandola alla superficie dell'area interessata e alle caratteristiche dei materiali ricavabili dal giacimento; prevedono termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori; disciplinano la procedura per la messa in coltivazione delle cave e delle torbiere trasferite nel patrimonio indisponibile della regione a seguito del loro mancato o insufficiente sfruttamento a norma del successivo articolo 3;

c) le leggi regionali prevedono inoltre la sistemazione del suolo al termine della coltivazione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'esecuzione d'ufficio degli oneri gravanti sui soggetti inadempienti, la corresponsabilità dei proprietari dei suoli per l'adempimento degli oneri predetti nel limite pecuniario dei canoni di affitto da essi percepiti; a tal fine dispongono la redazione dei contratti di affitto dei suoli in forma pubblica e il loro deposito presso l'amministrazione regionale;

d) il canone d'affitto pattuito nei contratti di locazione delle cave e delle torbiere non può superare la misura del 5 per cento del prezzo medio del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera per il periodo di durata del contratto. A tal fine le regioni possono stabilire, su richiesta di una delle parti e alla loro presenza e sentita una commissione regionale composta dai rappresentanti delle categorie interessate e da esperti del settore, la quantità del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera e il relativo prezzo medio;

Le regioni, in attesa dei piani pluriennali di cui all'articolo 1, dettano disposizioni transitorie per il rilascio dell'autorizzazione sulla base dei principi dettati nel presente articolo.

Nel rilascio della autorizzazione di ricerca o coltivazione è data la precedenza, nell'ordine, al proprietario del suolo e al titolare di altro diritto reale sul fondo.

ART. 3.

Quando l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, i competenti organi regionali, d'ufficio o su richiesta di terzi interessati allo sfruttamento della cava o della torbiera, possono stabilire un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, la regione può dare in concessione l'esercizio della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II

diritto da parte del concessionario subentrante. I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

Ove gli esercenti non presentino istanza per il rilascio della concessione nei termini prescritti, il presidente della giunta regionale sospende l'attività di coltivazione e fissa un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Trascorso infruttuosamente tale termine, la giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo saranno sottoposte a revisione nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 2, sono applicabili alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Sono soppressi l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale ad eccezione delle disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

ART. 5.

Chiunque intraprende l'attività di coltivazione di cave e torbiere senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con una ammenda non inferiore a lire 1.000.000.

Alla stessa pena sono soggetti i titolari della coltivazione in atto che non ottemperino all'ordine di sospensione di cui all'articolo 3, penultimo capoverso.

del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto da parte del concessionario subentrante.

I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

Sono applicabili alle cave e alle torbiere, le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 e le altre norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

È abrogato l'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ad eccezione delle disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Qualsiasi ampliamento delle sostanze rientranti nella categoria delle miniere ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, deve essere stabilito mediante legge dello Stato, previa consultazione con le regioni.

L'estrazione in zona di demanio pubblico statale, dei materiali di cui all'articolo 2, terzo comma, del citato decreto n. 1443, deve essere preceduta dal parere favorevole della regione interessata.

ART. 4.

Chiunque intraprende l'attività di coltivazione di cave e torbiere senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con una ammenda non inferiore a lire un milione e non superiore a lire 50 milioni, e se non provvede alla riduzione in pristino dei luoghi scavati, a questo provvederà la regione a spese del trasgressore.

ART. 5.

Fino a quando le regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi dal presidente della giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicate alla lettera a) del precedente articolo 2, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nonché l'Ispettorato regionale delle foreste. I pareri richiesti agli uffici predetti debbono essere espressi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Per le attività in atto l'esercente, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al presidente della giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività. In entrambi i casi il presidente della giunta regionale si pronuncia entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di lavori di sistemazione del terreno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie, e al rispetto, da parte dell'esercente, dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione già sia stata sottoposta. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

Quando l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il presidente della giunta regionale può stabilire un termine non inferiore a 90 giorni per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le autorità di cui al comma primo dell'articolo 3.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il presidente della giunta regionale può dare in concessione l'esercizio della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927. n. 1443, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto da parte del concessionario subentrante. I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

Ove gli esercenti non presentino istanza per il rilascio della concessione nei termini prescritti, il presidente della giunta regionale sospende l'attività di coltivazione e fissa un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Trascorso infruttuosamente tale termine, la giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta, con provvedimento motivato, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1039

ART. 1.

L'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere, è abrogato.

ART. 2.

L'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere di cui all'articolo 117 della Costituzione deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono subordinate ad autorizzazione, da rilasciarsi dai competenti organi della regione, sentiti il capo del distretto minerario ai fini della sicurezza delle lavorazioni, la Soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del Genio civile, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio;

b) le leggi regionali disciplinano la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere, prevedono e regolano i casi di mancato o insufficiente sfruttamento, i casi di revoca e i termini per l'espletamento degli adempimenti istruttori, e dettano disposizioni transitorie per le attività in atto.

ART. 3.

Fino a quando le regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi dal presidente della giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicate alla lettera a) del precedente articolo 2, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nonché l'Ispettorato regionale delle foreste. I pareri richiesti agli uffici predetti debbono essere espressi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Per le attività in atto l'esercente, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al presidente della giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

In entrambi i casi il presidente della giunta regionale si pronuncia entro 120 giorni dalla data della presentazione della domanda.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di lavori di sistemazione del ter-

reno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie.

Quando l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il presidente della giunta regionale può stabilire un termine non inferiore a 90 giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le autorità di cui al comma primo dell'articolo 3.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il presidente della giunta regionale può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

L'autorizzazione è revocabile, con provvedimento motivato, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.